

Codice A1610B

D.D. 19 maggio 2021, n. 317

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) - Intervento: Riqualificazione portale di ingresso alla casa, sostituzione del tettuccio esistente, manutenzione delle persiane esistenti, sostituzione dei serramenti, immobile ubicato in Via Vimercati n. 9 - N.C.E.U. Foglio 4 mappale n. 126 Sub 1. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 317/A1610B/2021**

**DEL 19/05/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) – Intervento: Riqualificazione portale di ingresso alla casa, sostituzione del tettuccio esistente, manutenzione delle persiane esistenti, sostituzione dei serramenti, immobile ubicato in Via Vimercati n. 9 - N.C.E.U. Foglio 4 mappale n. 126 Sub 1. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del *omissis*, pervenuta dal Comune di Orta San Giulio (NO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 ("Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai Comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che i venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente previsti dal comma 5 dell'articolo 11 citato risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che, ai sensi dello stesso comma 5 dell'articolo 11, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro il termine previsto, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- legge regionale 32/2008;
- legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESPAE/252/2021A/A1600A*

*Rif. n. 29910/A1610B del 15/03/2021*

*41521/A1610B del 12/04/2021*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: ORTA SAN GIULIO (NO)  
Intervento: Riqualficazione portale di ingresso alla casa, sostituzione del  
tettuccio esistente, manutenzione delle persiane esistenti, sostituzione dei  
serramenti, immobile ubicato in Via Vimercati n. 9 - N.C.E.U. Foglio 4  
mappale  
Proprietà: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di ORTA SAN GIULIO (NO) in data 15/03/2021, con nota prot. 2019 del 11/03/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi e di approfondimento pervenuti dal professionista incaricato in data 12/04/2021 ed acquisiti con prot. 41521/A1610B,

considerato che gli interventi in progetto - contestualmente alla realizzazione di alcune opere di razionalizzazione degli spazi interni - prevedono:

- la sostituzione delle finestre e porte finestre esistenti, non omogenee nella tipologia ai singoli piani, con nuovi serramenti in legno con verniciatura all'acqua colore noce bruno e profili omogenei tra loro, senza partiture interne;
- la realizzazione di interventi di manutenzione e successiva tinteggiatura delle persiane di chiusura esterna, con colorazione tinta noce bruno simile a quella esistente;
- il posizionamento di una nuova finestra tipo "velux", affiancata a quella esistente e delle stesse dimensioni, nella camera nel sottotetto al piano primo;
- l'apertura di una finestra attualmente tamponata al piano primo su via Vimercati, con successivo posizionamento del serramento e delle persiane di chiusura;
- il ridisegno della composizione delle aperture della facciata sotto il portico verso il lago al piano secondo - facciata di più recente realizzazione rispetto alle strutture principali dell'edificio – con la finalità di ottenere alle estremità della stanza lo spazio per le armadiature ed una migliore visuale verso il lago stesso, pertanto con contestuale sostituzione della finestra e delle porte finestre esistenti con altre realizzate in legno con verniciatura all'acqua colore noce bruno, provviste di pannello cieco alla base, schermate con tenda interna ed affiancate, alle estremità, da antoni anch'essi in legno di disegno analogo all'esistente;
- la sostituzione del tettuccio in legno e laterizi sul portone di ingresso, con un tettuccio in rame di tipologia diffusa nel centro storico di Orta;
- nel portico al piano secondo, la sostituzione del pavimento esistente con una pavimentazione in Granito Bianco Montorfano, come quello delle colonne, nonché la sostituzione dei parapetti in tubolari esistenti con una nuova ringhiera in ferro battuto, con disegno identico a quella esistente nel terrazzo al piano primo;
- la realizzazione di alcuni lavori in copertura nel corpo centrale dell'edificio, mediante un intervento di impermeabilizzazione su un nuovo assito, con rimozione dell'esistente manto in tegole portoghesi e successivo ripristino come allo stato attuale,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di ORTA SAN GIULIO (NO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni

paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto ricade all'interno delle aree tutelate con provvedimenti di dichiarazione d'interesse pubblico imposti rispettivamente con:

D.M. 09/08/1950 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Orta San Giulio*, che tutela l'area in quanto “(...) costituisce un importante complesso panoramico”,

D.M. 25/02/1974 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno al lago d'Orta, sita in comune di Orta S. Giulio*, che tutela l'ambito in quanto “(...) presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, (...) cornice naturale di eccezionale interesse per l'intero lago d'Orta”,

D.M. 01/08/1985 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio*, che tutela l'area in quanto “(...) costituisce una fascia di territorio culturalmente e paesaggisticamente affine a quello strettamente costiero già vincolato (...)”,

accertato che l'intervento appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nei suddetti provvedimenti e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nelle rispettive schede n. rif. regionale A081, A083, B054 del “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 c. 1, lett. b del D.Lgs 42/2004,

considerato che per gli interventi in esame viene previsto il recupero del materiale già in opera in buono stato di conservazione, mentre per gli elementi costruttivi di nuova realizzazione vengono impiegati tipologie, materiali e cromatismi analoghi a quelli già presenti,

considerato altresì che le opere nel complesso da eseguire sull'edificio non comportano significative alterazioni percettive dal contesto circostante e dal lago e non pregiudicano pertanto le visuali panoramiche che connotano il contesto paesaggistico in esame, riguardando i prospetti sulle vie laterali (Vimercati e vicolo Bellosta) e, per gli interventi in facciata sotto il portico fronte lago, risultano coerenti con gli elementi compositivi propri dell'edificio,

considerato che le opere previste non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. prescrivendo di preservare per quanto possibile durante l'esecuzione degli interventi in facciata la vegetazione rampicante ivi presente.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Relazione Paesaggistica semplificata-All.D agg.to Aprile 2021</i>	00 RELAZIONEPAESAGGISTICA_REV1.pdf.p7m
2	<i>Elaborato grafico n. Tavola n. 07 - raffronto - planimetrie</i>	TAV 07 RAFF_REV1.pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico n. Tavola n. 01 - stato di fatto - planimetrie</i>	RD143734-11.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico n. Tavola n. 00 - inquadramento di progetto</i>	RD143734-12.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico n. Tavola n. 04 - progetto planimetrie</i>	TAV 04 PROGETTO_REV1.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico n. Tavola n. 02 - stato di fatto - sezioni trasversali</i>	RD143734-14.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico n. Tavola n. 03- stato di fatto - prospetti</i>	TAV 03 STATODIFATTO_REV1.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico n. Tavola n. 05 - progetto - sezioni trasversali</i>	RD143734-16.pdf.p7m
9	<i>Elaborato grafico n. Tavola n. 08 - raffronto - sezioni trasversali</i>	RD143734-17.pdf.p7m
10	<i>Elaborato grafico n. Tavola n. 06 - progetto - prospetti</i>	TAV 06 PROGETTO_REV1.pdf.p7m
11	<i>Elaborato grafico - Tav. n. 09 - raffronto - prospetti</i>	TAV 09 RAFF_REV1.pdf.p7m
12	<i>Nota di accompagnamento alle integrazioni a firma del Progettista</i>	00 LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO.pdf.p7m
13	<i>Fotoinserimento</i>	TAV 06B FOTOINSERIMENTO.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Alida Fiandaca*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**  
*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*